



COMUNE DI PIEVE TESINO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

della

GIUNTA COMUNALE

n. **163** Reg. deliberazioni

OGGETTO: approvazione “Convenzione per l’istituzione di una polizza fideiussoria provinciale a garanzia degli interventi effettuati da SET Distribuzione S.p.A. su beni di proprietà comunale”.

Il giorno **due** del mese di **ottobre 2012** ad ore **18.30** nella sala delle riunioni, presso il Municipio di Pieve Tesino, previa regolare convocazione, si è riunita la Giunta comunale.

Sono presenti i Signori:

1. **Livio Mario Gecele**
2. **Chiara Avanzo**
3. **Stefania Buffa**
4. **Bruno Nervo**
5. **Eric Prati**

Sono assenti i Signori: //

Assiste il Segretario Comunale Signor **dott. Stefano Menguzzo**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Livio Mario Gecele**, in qualità di **Sindaco**, assume la **Presidenza** e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Oggetto: approvazione “Convenzione per l’istituzione di una polizza fideiussoria provinciale a garanzia degli interventi effettuati da SET Distribuzione S.p.A. su beni di proprietà comunale”.

Il Relatore premette:

il Consorzio dei Comuni Trentini, sin dal 2000, ha sottoscritto a favore dei Comuni associati alcune convenzioni con le principali società erogatrici di servizi pubblici, ora privatizzate, per la creazione di un’unica fideiussione di livello provinciale per gli interventi su suoli di proprietà pubblica.

Tra queste anche l’Enel, la cui attività in Trentino nel settore della distribuzione è stata rilevata negli scorsi anni da parte di SET Distribuzione S.p.A..

Scopo principale della Convenzione è quello di evitare per le Amministrazioni aderenti l’obbligo di richiedere per ogni singolo intervento uno specifico deposito cauzionale, contenuto normalmente entro importi modesti, potendo godere della garanzia assicurata dalla fideiussione globale depositata in originale presso il Consorzio dei Comuni Trentini.

La Convenzione con SET Distribuzione S.p.A. alla quale il Comune ha già aderito con precedente deliberazione n. 11 di data 23.01.2007 è giunta recentemente a scadenza e, attesi i positivi effetti che si sono registrati grazie a tale strumento, si propone di rinnovare l’adesione alla Convenzione medesima.

Nel testo della nuova Convenzione, rinnovata in data 14 agosto 2012, è stato ulteriormente semplificato il quadro dei rapporti tra i soggetti coinvolti; in particolare il Comune deve ora procedere esclusivamente comunicare l’intervenuta adesione al Consorzio e sarà quest’ultimo a notificare tempestivamente SET Distribuzione S.p.A. e banca fideiubente.

la Giunta comunale

sentita la relazione;

esaminato il testo della “Convenzione per l’istituzione di una polizza fideiussoria provinciale a garanzia degli interventi effettuati da SET Distribuzione S.p.A. su beni di proprietà comunale”, già sottoscritta dal Consorzio dei Comuni Trentini e SET Distribuzione S.p.A. in data 14 agosto 2012;

viste le vigenti disposizioni normative che impongono la costituzione di adeguate cauzioni per interventi su proprietà pubbliche;

ritenuta vantaggiosa per l’Amministrazione l’adesione alla Convenzione alla luce tanto della consistenza della cauzione quanto quella dello snellimento delle procedure che ne conseguirà;

visto il parere di regolarità tecnico/amministrativa espresso dal responsabile dell’ufficio tecnico;

con voti favorevoli unanimi, voti espressi per alzata di mano

delibera

1. di approvare la “Convenzione per l’istituzione di una polizza fideiussoria provinciale a garanzia degli interventi effettuati da SET Distribuzione S.p.A. su beni di proprietà comunale”, già sottoscritta dal Consorzio dei Comuni Trentini e Dolomiti Reti S.p.A. in data 14 agosto 2012 ed allegata al presente provvedimento sub A;
2. di dare seguito alla comunicazione prevista dalla stessa Convenzione al Consorzio dei Comuni Trentini;
3. di dare atto che il Consorzio provvederà informare SET Distribuzione S.p.A. e istituto fideiubente dell’intervenuta adesione del Comune alla Convenzione;
4. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano spese a carico del Bilancio comunale;

5. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.7.1993, n. 13 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
- a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale ai sensi della L.R. 04.01.1993, n. 1 e s.m.;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199;
 - c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034.

CONVENZIONE

Le parti:

SET DISTRIBUZIONE S.p.A., di seguito denominata SET, avente la propria sede sociale in via Manzoni n° 24 - 38068 Rovereto (TN), codice fiscale e P. Iva n° 01932800228, iscritta al Registro delle Imprese n° R.EA 188352, in persona del Responsabile Servizi Tecnici e Commerciali ing. Alvaro Venzano, domiciliato per la carica presso la sede sociale

e

CONSORZIO dei COMUNI TARENTINI Soc. Coop., di seguito denominato Consorzio, avente la propria sede legale in via Torre Verde n° 21 - 38122 Trento, codice fiscale e P. Iva n° 01533550222, in persona del Presidente e legale rappresentante dott. Marino Simoni, domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio;

premesso che:

- Il Consorzio, nell'interesse dei Comuni soci, ritiene fondamentale promuovere procedure amministrative uniformi sul territorio trentino che possano semplificare le modalità di accesso ad uffici e servizi, nella convinzione che ciò consenta, oltre ad un avvicinamento tra amministrazioni e cittadini/imprese, anche un risparmio in termini economici e di personale dedicato.
- SET deve supportare la domanda di allacciamenti da parte della clientela e mantenere e razionalizzare la propria rete per il miglioramento del servizio di distribuzione. Il ruolo assegnato alla SET, infatti, è quello di soddisfare le esigenze della clientela esercendo le attività di distribuzione di gas e acqua nel territorio della Provincia Autonoma di Trento e quindi gli interventi relativi rientrano a far parte del pubblico servizio.
- E' interesse dei Comuni della Provincia Autonoma di Trento promuovere, nel perseguimento del compito istituzionalmente assegnato loro di realizzazione degli interessi della collettività, la funzionalità della distribuzione di gas e acqua sul proprio territorio, e ciò al fine di soddisfare e favorire le esigenze dei cittadini e degli operatori economici.
- Il Consorzio interviene in questa sede alla stipula del presente e seguente atto quale soggetto promotore, ferma restando la necessità di adesione all'atto da parte di ciascuna amministrazione comunale interessata e sarà parte, in nome e per conto dei Comuni aderenti, dei rapporti con il fideiussore, con le modalità di seguito indicate nel testo.

Tutto ciò premesso, le parti sono d'accordo e convengono di dare attuazione a tutto quanto sopra e di seguito specificato stipulando apposita Convenzione.

Art. 1

Le premesse ed i documenti allegati al presente testo od anche solo ivi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione ed hanno valore di patto.



SET DISTRIBUZIONE S.p.A.
Alvaro Venzano

Art. 2

I Comuni aderenti si impegnano a porre in essere tutte le attività volte a favorire una rapida posa, installazione, ampliamento, completamento e manutenzione della Rete esercita dalla SET, compatibilmente con il rispetto della normativa vigente.

SET si impegna, dove possibile e programmabile, ad uniformare la propria attività al criterio della programmazione ed a sottoporre periodicamente e preventivamente i programmi ai Comuni interessati dagli interventi. I programmi dovranno essere formulati assicurando l'integrazione delle attività proprie di SET con quelle di altre società controllate da Dolomiti Energia o ad essa collegate, che operano nel settore delle infrastrutture a rete, al fine di garantire la migliore efficacia ed economicità degli interventi ed assicurare il minore disagio per l'utenza.

Art. 3

Tutti i lavori occorrenti per l'installazione, l'ampliamento, il completamento e la manutenzione della Rete saranno eseguiti dalla SET, con l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari a garantire l'incolumità delle persone e delle cose, in conformità alla legislazione vigente.

Art. 4

SET si obbliga a considerare impegnative le indicazioni che i Comuni aderenti alla Convenzione forniranno, in merito alle modalità di esecuzione dell'intervento, nell'ottica della piena salvaguardia dell'interesse pubblico, consentendo nello stesso tempo di soddisfare il principio di ragionevolezza e di economicità. Particolari situazioni che si dovessero presentare saranno valutate e concordate congiuntamente tra le parti.

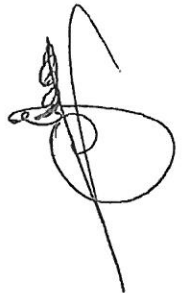
Art. 5

La SET si obbliga a riparare ogni danno direttamente causato dall'esecuzione dell'opera al Comune ed a terzi, ed a tenere indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi danneggiati o conseguente a pretese di pubbliche autorità, senza alcun pregiudizio del diritto di terzi. Tale obbligo comprende il dovere di SET di provvedere, in solido con le ditte alle quali la stessa affida la realizzazione degli interventi, al risarcimento di ogni danno cagionato nell'esecuzione dei lavori ad infrastrutture ed impianti, anche di terzi, presenti sul suolo pubblico. A tal fine la SET garantisce ai Comuni aderenti di aver stipulato valida polizza assicurativa per la copertura di sinistri derivanti da responsabilità civile verso terzi e si impegna a mantenerla in corso di validità per tutta la vigenza della presente Convenzione e garantisce che le proprie procedure di affidamento a ditte terze, incaricate della realizzazione di singole opere, prevedono il preventivo accertamento della sussistenza, in capo a ciascuna, di idonea copertura assicurativa.

Art. 6

Prima dell'inizio degli interventi su strade e suoli di proprietà comunale, la SET dovrà acquisire ogni licenza, concessione, autorizzazione, permesso, ecc. richiesti dalle vigenti normative, nei tempi previsti dagli ordinamenti dei Comuni, salvo casi di forza maggiore. Per lo scambio di corrispondenza si utilizzerà il sistema di posta certificata.

Art. 7



SET DISTRIBUZIONE S.p.A.
ing. Avaro Venzano

I lavori di scavo e di ripristino devono essere eseguiti a regola d'arte, come previsto nell'atto di concessione e nel rispetto della relativa ordinanza di modifica della viabilità all'uopo rilasciata, in modo da non intralciare il traffico veicolare e pedonale (se compatibile con la dimensione della carreggiata) con sgombero sollecito e completo del materiale di scavo, nonché con piena e completa garanzia di ripristino dello status quo ante, in ogni caso in modo da garantire la piena e completa tutela della pubblica sicurezza ed incolumità nel rispetto delle disposizioni in particolare impartite dal Codice della Strada e nel totale rispetto di tutto quanto contenuto nelle autorizzazioni ottenute. A tal fine la SET conferma che, nell'evenienza di ripristini provvisori scadenti, ed a richiesta dei Comuni volta per volta interessati, provvederà a tempestivo intervento tramite ditte appositamente incaricate, e comunque entro 24 ore dalla richiesta pervenuta al numero di fax e/o al numero verde di emergenza sotto riportati all'art. 15. I depositi su strada ed i relativi cantieri devono essere segnalati secondo le disposizioni del Codice della Strada ed ai sensi della vigente normativa in materia. Prima del ripristino delle condizioni di transitabilità la SET deve provvedere al riposizionamento della segnaletica stradale verticale ed orizzontale eventualmente rimossa e/o danneggiata.

Art. 8

La SET si impegna nei confronti dei Comuni aderenti alla presente convenzione a fornire, all'atto della richiesta dei relativi permessi le durate presunte dei lavori da parte della ditta appaltatrice previste per qualunque intervento, e qualsiasi altro dato che i Comuni stessi dovessero richiedere.

Successivamente il provvedimento di autorizzazione rilasciato dai Comuni riporterà le date di inizio e fine lavori che SET si impegna obbligatoriamente a rispettare.

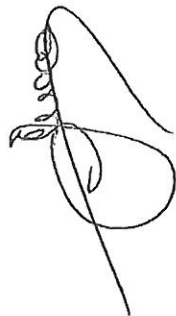
La SET, altresì, assicura che il periodo massimo ordinariamente intercorrente tra le opere di ripristino provvisorio (tassativamente eseguite prima di riaprire l'area al pubblico utilizzo) e l'esecuzione dei lavori di ripristino definitivo è di 12 (dodici) mesi dalla data di fine lavori indicata nel provvedimento di concessione di suolo pubblico.

La SET garantisce, se richiesto, nei confronti di tutte le Amministrazioni comunali, il definitivo ripristino dell'area dei lavori, nel rispetto della tempistica sopra indicata, dando comunicazione dell'avvenuta esecuzione all'Amministrazione Comunale, tramite l'invio di un prospetto riepilogativo degli interventi effettuati, con frequenza non inferiore a dodici mesi.

La SET assume, se richiesto, nei confronti di tutte le Amministrazioni Comunali aderenti l'impegno ad effettuare, nei luoghi ove si sono svolti i lavori di rete oggetto della presente Convenzione, sopralluogo congiunto, da parte di un proprio tecnico all'uopo incaricato, insieme ad un rappresentante indicato dall'Amministrazione comunale interessata.

Ciò a richiesta delle parti, entro un termine massimo ordinariamente di 30 (trenta) giorni dalla data di invio del prospetto riepilogativo indicato nel paragrafo precedente, ed allo scopo di poter verificare in contraddittorio l'esatta osservanza delle prescrizioni eventualmente impartite alla SET dal Comune, e la corretta esecuzione dei lavori ai sensi della presente Convenzione.

Di tale sopralluogo, a richiesta anche di una sola delle parti, potrà essere redatto apposito verbale. Qualora l'Amministrazione Comunale verifichi il mancato ripristino definitivo dell'area o la non corretta esecuzione dello stesso, anche a prescindere dalle operazioni di sopralluogo congiunto, o comunque entro il termine di 24 mesi dal



SET DISTRIBUZIONE S.p.A.
ing. Angelo Venzano

ripristino definitivo, previsto dall'art. 10 comma 1 della presente Convenzione, ne darà immediata informativa alla SET richiedendo l'effettuazione del corretto ripristino in sicurezza dei luoghi entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione tramite posta certificata. Qualora l'Amministrazione Comunale ritenga che emergano danni al proprio patrimonio o inadempienze imputabili alla SET, nella medesima informativa di cui sopra avanzerà riserva di danni all'indirizzo indicato nella presente Convenzione, tramite posta certificata, dando termine alla SET trenta giorni dal ricevimento per la verifica in contraddittorio, ove tale verifica non sia già stata compiuta ai sensi di quanto previsto ai precedenti commi.

Qualora SET non provveda, nel termine indicato al paragrafo precedente, ad adempiere alle richieste formulate con le modalità e nei termini ivi indicati, il Comune aderente avrà facoltà di provvedere per eseguire o far eseguire direttamente l'attività di ripristino omessa, a spese dell'inadempiente. Avrà conseguente diritto di richiedere l'escussione della fideiussione, di cui al successivo art. 9, con le modalità ivi previste, per conseguire le somme necessarie per coprire la spesa sostenuta e il risarcimento dei danni. La procedura sopra descritta si applicherà anche ai ripristini provvisori qualora non vengano rispettate le previsioni di cui all'art. 7.

Art. 9

A garanzia del corretto ripristino provvisorio e definitivo dello stato delle strade, dei suoli e delle aree di proprietà comunale, ed a copertura del danno che i beni di proprietà comunale potrebbero subire in dipendenza di non corretta esecuzione dei lavori di ripristino, la SET si obbliga a procurare, come in effetti procura una garanzia fidejussoria di importo pari a 300.000,00 (trecentomila) euro.

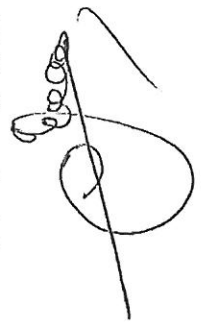
La suddetta fidejussione è rilasciata dall'istituto di credito garante a favore del Consorzio che ne è beneficiario in nome e per conto e quindi in rappresentanza dei Comuni che risulteranno aderenti, alla data dell'eventuale escussione, alla presente Convenzione.

SET produce ed allega quindi sub A alla presente Convenzione, fideiussione bancaria a prima richiesta di 300.000,00 (trecentomila/00) Euro, rilasciata dalla Cassa Rurale di Aldeno, con durata pari a quella della presente convenzione. L'originale viene depositato presso gli uffici del Consorzio.

Per valersi della garanzia fidejussoria, i Comuni aderenti, verificatosi il presupposto indicato al precedente art. 8, ne daranno comunicazione per lettera raccomandata a.r. o per posta certificata al Consorzio, inviando copia a SET, specificando l'ammontare e la causale della richiesta e chiedendo al Consorzio di trasmettere all'istituto di credito garante la richiesta di escussione della fideiussione. Il Consorzio, senza nessuna ulteriore verifica, contraddittorio o senza ritardo provvederà, indicando nella richiesta, come propria istruzione, il numero di conto corrente del Comune interessato sul quale il fideiussore sarà richiesto di eseguire il versamento.

I Comuni aderenti si impegnano verso SET e verso il Consorzio a inviare la richiesta di escussione della fidejussione, solo a seguito dell'esperimento della procedura prevista dal precedente art. 8 (richiesta di ripristino parziale/definitivo o di danni); resta salva la facoltà dei Comuni di attivare ogni altra forma di tutela prevista dalla legge per il pieno ristoro degli eventuali danni comunque patiti.

L'avvenuta escussione della fideiussione, ai sensi del precedente art. 8, non pregiudica il diritto di SET, qualora ritenga di non essere tenuta all'esecuzione delle attività o al risarcimento dei danni, oggetto delle richieste del Comune, di agire per far accertare l'assenza di responsabilità e la restituzione delle somme da questi incassate con



SET DISTRIBUZIONE S.p.A.
ing. Alvares Venzano

l'escussione della garanzia. Tale azione verrà esperita direttamente nei confronti del Comune interessato e terrà comunque indenne il Consorzio.

SET si impegna a reintegrare immediatamente l'importo della fideiussione tempo per tempo vigente, in ragione di eventuali atti di escussione richiesti da qualunque Comune, garantendo comunque in ogni momento l'importo previsto dalla presente Convenzione. Le parti si impegnano sin d'ora a valutare congiuntamente la possibilità di modificare gli importi precedenti, nel caso SET dia corso ad interventi impiantistici di particolare complessità e rilevanza.

Art. 10

Il termine ultimo per la contestazione a SET da parte del Comune aderente ai sensi della presente Convenzione non potrà superare 24 (ventiquattro) mesi dalla conclusione dei lavori di ripristino definitivo. Eventuali contestazioni avanzate dai Comuni oltre il termine citato, imputabili a circostanze eccezionali debitamente motivate dall'ente interessato, saranno congiuntamente valutate tra quest'ultimo e la SET. Tali fattispecie restano peraltro escluse dalla copertura fidejussoria.

Art. 11

Le parti reciprocamente si impegnano, allo scopo di minimizzare i disagi alla collettività e di razionalizzare la spesa, a ricercare ogni forma di collaborazione e consultazione atta a favorire la realizzazione contestuale di più interventi, anche con altri operatori pubblici e privati. Anche nell'ottica della programmazione di cui all'art. 2, SET si impegna a promuovere ogni sinergia possibile presso società o Enti che operano nel settore delle infrastrutture a rete.

Art. 12

La Rete, i manufatti, le opere accessorie e quant'altro posato, ad eccezione dei materiali destinati al ripristino dello status quo ante, sono di proprietà esclusiva di SET, salvo per i casi dove la SET operi su incarico dell'Amministrazione stessa. Se richiesta, SET si impegna a fornire al Comune tutte le informazioni necessarie per rappresentare l'intervento eseguito.

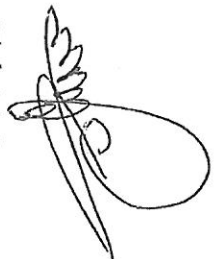
Art. 13

La presente Convenzione avrà scadenza 31/12/2014 e si intende tacitamente annualmente rinnovato, salvo recesso di una delle due parti, da esercitarsi mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni rispetto alla scadenza annuale. Ciascun Comune aderente ha l'autonoma facoltà di recedere dalla Convenzione, dandone comunicazione scritta al Consorzio, con preavviso di giorni 90 sulla scadenza annuale. Il recesso di singoli Comuni aderenti dalla Convenzione non impedisce la proroga annuale della stessa, in difetto di recesso pronunciato dalle parti SET e Consorzio.

Rimane inteso che tutti gli interventi avviati ai sensi della convenzione entro la data di comunicazione del recesso saranno comunque terminati e coperti dalle garanzie ed alle condizioni fissate nel presente atto.

Art. 14

Ogni spesa, imposta e tassa comunque inerente al presente Contratto è a carico della SET.



SET DISTRIBUZIONE S.p.A.
ing. Arturo Venzano

Art.15

SET e Consorzio indicano di seguito le strutture e gli Uffici che costituiranno punto di riferimento per ogni comunicazione relativa all'esecuzione della Convenzione:

SET SPA – Via Fersina, 23 – 38123 Trento – tel 0461.034111 – fax 0461.034222 – numero verde per urgenze 800-969888 – indirizzo di posta certificata info@cert.set.tn.it

CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Soc. Coop. – Via Torre Verde 21 – 38122 Trento – tel. 0461 987139 – fax 0461 981978

Art. 16

Per tutte le controversie relative alla presente Convenzione e che dovessero insorgere tra le parti, compresi i Comuni aderenti alla presente Convenzione, sarà competente il foro del luogo di esecuzione dei lavori. Qualora il Consorzio risultasse attore o convenuto in tali controversie, competente sarà comunque il foro di Trento. Resta inteso che il Consorzio rimane estraneo alle controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione dei lavori ed ai danni eventualmente causati ai Comuni in dipendenza dagli interventi.

Art. 17

Ciascuna Amministrazione comunale interessata all'adesione procederà a formale approvazione della presente Convenzione. Il Comune diverrà a tutti gli effetti parte aderente con l'invio di specifica comunicazione, anche tramite fax o posta certificata, al Consorzio, che provvederà a stilare una lista dei Comuni che hanno aderito alla convenzione e trasmetterla, ad ogni nuova adesione e ad ogni recesso, alla SET all'indirizzo sopra riportato. Il Consorzio si riserva la facoltà di sostituire la trasmissione della lista aggiornata dei Comuni aderenti alla convenzione con la pubblicazione della stesso su un sito internet; nel momento in cui si concretizzerà tale fattispecie il Consorzio provvederà a dare debita comunicazione a SET.

Art. 18

Con riferimento alla precedente convenzione, avente lo stesso oggetto, stipulata nell'agosto 2009, con il presente articolo si proroga la validità della stessa fino alla data odierna.

Trento, 14 agosto 2012

Per SET Spa
Il Responsabile Servizi Tecnici e Commerciali

Ing. Alvaro Venzani

per Consorzio dei Comuni Trentini
Il Presidente

dott. Marino Simoni

Allegati: A) Fideiussione bancaria

Aldeno, 14/08/2012

Spett.le
Consorzio dei Comuni Trentini
Via Torre Verde, 21
38122 Trento

Fideiussione bancaria n. 00.61.339.12

La sottoscritta CASSA RURALE DI ALDENO E CADINE Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa con sede in ALDENO (TN) Via Roma, 1, e per essa il Sig. Zanella Pio, nato a Trento il 14/10/1957, nella sua qualità di procuratore, a ciò autorizzato in forza di procura speciale a rogito notaio Pappaglione dr. Mauro di data 01/09/2010, Rep. 129.678 Racc. 17.811, registrato a Trento in data 03/09/2010 al nr. 9723 con la presente si costituisce garante nei confronti di codesto spettabile Consorzio e per conto della società Set Distribuzione S.p.A. con sede in Rovereto (TN) – Via Manzoni 24, fino alla concorrenza di € 300.000 (euro trecentomila) a garanzia dell'integrale rispetto degli obblighi assunti dalla predetta Società relativamente al corretto ripristino provvisorio e definitivo dello stato delle strade, dei suoli e delle aree di proprietà comunale nonché relativamente alla copertura del danno che i beni di proprietà comunale potrebbero subire in dipendenza di una non corretta esecuzione dei lavori di ripristino, il tutto in forza della Convenzione stipulata in data 14/08/2012 con codesto Consorzio per gestire e regolamentare il meccanismo di cauzione richiesto a tutti gli operatori, pubblici e privati, che intervengono su suoli di proprietà pubblica.

Di conseguenza, la sottoscritta CASSA RURALE DI ALDENO E CADINE Banca di Credito Cooperativo provvederà al pagamento di quanto dovuto dal debitore principale, a semplice richiesta scritta a mezzo raccomandata AR, dichiarante la sua inadempienza, sino alla concorrenza dell'importo sopra specificato e ciò rimossa ogni eccezione e/o contestazione con riferimento a quelle fondate su rapporto contrattuale sottostante, senza bisogno di costituzione in mora del debitore principale e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione.

L'importo come sopra richiestoci verrà corrisposto mediante bonifico bancario presso la Banca e sul conto corrente che dovrete indicare nella lettera raccomandata AR di escussione entro venti giorni dalla data di ricevimento della stessa.

L'osservanza delle modalità di escussione suindicate è essenziale agli effetti della validità, efficacia e ricevibilità dell'escussione stessa, che in difetto, si ha per non avvenuta.

La presente garanzia sarà valida sino al 31/12/2014 e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno salvo disdetta da parte del garante da esercitarsi mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni rispetto alla scadenza annuale.

In caso di disdetta la garanzia si riterrà valida per ulteriori 24 (ventiquattro mesi) a partire dalla data di scadenza annuale disdettata. Decorso tale termine la fideiussione si intenderà priva di qualsiasi efficacia anche senza la materiale restituzione del documento originale.

Per quanto riguarda i lavori eseguiti ai sensi della Convenzione stipulata in data 3 agosto 2009 e successivamente prorogata al 14/08/2012 tra SET e il Consorzio, la presente garanzia potrà essere escussa esclusivamente sino al 14/08/2014. Decorso tale termine la presente fideiussione sarà da considerarsi efficace esclusivamente entro i termini e le condizioni previste nella nuova Convenzione stipulata in data 14/08/2012.

CASSA RURALE ALDENO E CADINE
B.C.C. Soc. Coop.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Livio Mario Gecele

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, Segretario comunale, su conforme attestazione dell'incaricato alle pubblicazioni, certifica che, la presente deliberazione, è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Pieve Tesino dal giorno 05.10.2012, n. 347 reg. Pubblicazioni, per **dieci giorni** consecutivi.

Pieve Tesino, lì 05/10/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

Certifica altresì che, entro il periodo di pubblicazione della medesima, non risultano pervenuti reclami, opposizioni.

Pieve Tesino, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Stefano Menguzzo

delibera esecutiva a pubblicazione avvenuta

inviata ai Capigruppo consiliari in data 05/10/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo